



Roma, 27 settembre 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato di
Padova
via Corso Milano, 94 - Padova

prot. n. 25/I/0004138

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Padova – Attività di baby parking – Assicurazione presso l'ENPALS.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Padova chiede se un'azienda che svolge attività di *baby parking* con ludoteca debba essere assicurata presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Al riguardo, acquisito il parere dell'ENPALS, si rappresenta quanto segue.

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e successive modifiche e integrazioni (si vedano in particolare i DD.MM. 15 marzo 2005), elenca le categorie di lavoratori che devono obbligatoriamente iscriversi all'ENPALS.

Tale elenco è da ritenersi tassativo (v. in giurisprudenza, tra le altre, Cass. 28 giugno 2003, n. 10308) e in esso non sono esplicitamente comprese le attività oggetto del quesito.

Fra le categorie di lavoratori soggetti all'iscrizione presso l'ENPALS sono peraltro indicati gli "animatori" ma solo nell'ambito di "strutture turistiche e di spettacolo", tra le quali non sembrano poter essere compresi i *baby parking*.

Quando gli animatori operano in strutture diverse da quelle indicate dalla norma, devono essere assicurati presso l'INPS. In tal senso si esprime lo stesso ENPALS nella circolare 7 marzo 2002 n. 12, citando l'esempio degli animatori operanti in case di riposo od ospedali.

Tutto ciò premesso, si ritiene che le aziende interessate dalla attività in argomento debbano essere iscritta esclusivamente presso l'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LI